

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1346

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

GARRA, PISANU, ODORIZZI, LIOTTA, SIGONA, SPARACINO, PALUMBO, FONNESU, BAIAMONTE, PIVA, NUVOLI, CASCIO, FERRARA, VASCON, MATRANGA, TRAPANI, CHIESA, INNOCENZI, PINTO, MASSIDDA, CRIMI

Norme per l'attuazione del decentramento delle funzioni alle regioni a statuto speciale

Presentata il 28 settembre 1994

ONOREVOLI COLLEGGHI! — La crisi della specialità delle regioni Sicilia, Trentino-Alto Adige, Sardegna, Valle d'Aosta e Friuli Venezia Giulia ha fatto pervenire al paradosso secondo il quale nel nostro ordinamento « non vi sono regioni più speciali delle regioni ad autonomia ordinaria ».

Invero solo con anni di ritardo la regione Trentino-Alto Adige e la regione Valle d'Aosta hanno recuperato il terreno perduto (vedansi i decreti del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1982, n. 182, e 19 novembre 1987, n. 526) a seguito dell'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

La presente proposta di legge intende portare all'attenzione del Parlamento l'esigenza di alcuni essenziali interventi, volti a fare acquisire alle altre regioni ad auto-

nomia differenziata il terreno perduto rispetto alle altre regioni e ad ottenere una ulteriore valorizzazione della propria specialità anche nel quadro della politica nazionale, che ravvisa nel federalismo un modo appropriato per la migliore organizzazione dell'Italia una e democratica.

Si è visto a suo tempo che le regioni ad autonomia speciale non avevano valutato appieno le ripercussioni sulla loro condizione dell'attuazione del titolo V della Costituzione. Invero, allorché vennero emanati sia la legge-delega n. 382 del 1975, sia i decreti del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, nn. 616, 617 e 618, esse si arroccarono a difesa della loro specialità.

Tale arroccamento aveva fatto sì che nel testo della citata legge-delega all'articolo 1 venisse stabilito che il Governo con i

decreti delegati avrebbe dovuto regolare il passaggio delle competenze amministrative, limitatamente alle regioni a statuto ordinario.

In conformità alla direttiva impartita dalla legge-delega, l'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, stabiliva espressamente che nel contesto della disciplina posta dallo stesso decreto delegato il termine « regione » è adoperato come sinonimo di « regione ad autonomia ordinaria ».

Secondo la migliore dottrina l'autonomia differenziata non deve tuttavia essere configurata come un regime totalmente « alternativo » al regime comune.

Le regioni ad autonomia speciale, ad avviso dei proponenti, non sono soltanto regioni ad autonomia speciale, ma anche regioni ad autonomia ordinaria con attribuzioni comuni (quelle di cui agli articoli 117 e 118 della Costituzione), ma con le competenze « ulteriori » loro conferite dai rispettivi statuti.

Per il trasferimento delle funzioni amministrative già esercitate dalle regioni a statuto ordinario e non ancora attribuite alle regioni a statuto speciale non occorre procedere con decreti di attuazione (una sorta di fonte del diritto che qualche autore ha ritenuto di livello sub-costituzionale, ma di rango superiore alle leggi ordinarie).

Per il trasferimento delle funzioni che competeranno alle regioni a statuto speciale si rendono applicabili le modalità previste dalla VIII disposizione transitoria della Costituzione, ossia lo strumento non può essere quello dei decreti di attuazione previsto per il trasferimento di funzioni attribuite dallo statuto speciale, ma deve essere quello della legge ordinaria.

Non si può ancora indugiare in una visione anacronistica secondo la quale gli statuti speciali sono rigidamente separati dalla Costituzione e non si compongano in sistema con il titolo V della Carta costituzionale.

Prima di passare ad illustrare la presente proposta di legge, va puntualizzato che sono del tutto scarse le funzioni trasferite — nell'arco di oltre tre lustri dall'en-

trata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 — alla regione siciliana, mentre nei confronti della regione Sardegna (decreto del Presidente della Repubblica 13 aprile 1984, n. 92) e della regione Friuli-Venezia Giulia (decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1987, n. 469) il novero delle funzioni effettivamente trasferite è di diversa consistenza.

Il tessuto normativo che si propone è del tutto sobrio.

All'articolo 1 viene stabilito che con decorrenza dal 1° gennaio 1996 sono trasferite ad alcune delle regioni a statuto speciale le funzioni dalle stesse non ancora espletate e che competono alle altre regioni ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché in forza dei decreti del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1982, n. 182, e del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 526.

Nell'articolo 2 viene prevista, con la medesima decorrenza, l'estensione alle regioni a statuto speciale delle deleghe aventi ad oggetto settori non contemplati dai rispettivi statuti ed in atto esercitate dalle regioni a statuto ordinario.

Merita sottolineatura il disposto dell'articolo 2, comma 2, che intende restringere l'ambito di applicazione dello strumento dei decreti attuativi al solo trasferimento alle regioni a statuto speciale delle funzioni previste dalle leggi costituzionali approvative degli statuti speciali e ciò stabilisce in conformità al principio contemplato dalla VIII disposizione transitoria della Corte costituzionale.

All'articolo 3, con decorrenza dal 1° luglio 1996, sono attribuite agli enti locali operanti nell'ambito delle regioni a statuto speciale le funzioni di interesse esclusivamente locale, corrispondenti a quelle devolute agli enti locali operanti nel territorio delle altre regioni.

Per quanto attiene agli aspetti finanziari, è ragionevole ritenere che nell'arco dei prossimi quindici mesi riesca ad essere approvata dal Parlamento l'indispensabile legislazione organica in tema di finanza locale, le cui problematiche non possono

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

trovare stabile soluzione - com'è avvenuto nel passato - con leggi tampone e di poco momento, quali quelle volte a dare precari assetti e che hanno fatto riesplodere il problema ad ogni nuovo anno.

Si evidenzia, infine, che è nello spirito della proposta di legge non una visione volta a sottrarre iniziativa, ma a ridare slancio a quelle articolazioni importantissime dello Stato che si chiamano regioni.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1996 sono trasferite alle regioni a statuto speciale le funzioni dalle stesse non ancora espletate, già trasferite alle regioni a statuto ordinario ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni.

2. Per le regioni Sardegna, Trentino-Alto Adige, Valle d'Aosta e Friuli-Venezia Giulia sono fatte salve le disposizioni contenute nei decreti del Presidente della Repubblica attuativi dei rispettivi statuti, afferenti alle funzioni decentrate alle regioni a statuto speciale per effetto del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977.

ART. 2.

1. Con la medesima decorrenza di cui all'articolo 1 le deleghe di funzioni già attribuite alle regioni a statuto ordinario sono estese alle regioni a statuto speciale Sicilia, Sardegna e Friuli-Venezia Giulia a prescindere dalla emanazione dei decreti di attuazione.

2. Per il trasferimento di funzioni che, in base agli statuti speciali, competono alle regioni Sicilia, Sardegna, Trentino-Alto Adige, Valle d'Aosta e Friuli Venezia Giulia si procede, invece, mediante decreti di attuazione.

ART. 3.

1. A decorrere dal 1° luglio 1996 sono attribuite agli enti locali, operanti nei territori delle regioni a statuto speciale, le funzioni di interesse esclusivamente locale corrispondenti a quelle devolute agli enti locali, operanti nel territorio delle regioni a statuto ordinario.